

Articolo 1 - DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Cliente;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore o con una disattivazione del PDR o con una voltura;

Cliente o Cliente finale: è il Cliente che acquista gas naturale per uso proprio;

Cliente domestico: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di gas naturale ammessi alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici in stato di disagio economico e dalle famiglie numerose, istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Codice di condotta commerciale: è il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, 366/2010/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni *standard*, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale concluso tra il Fornitore e il Cliente e regolato dalle presenti condizioni generali di fornitura e dalle condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il PDR del Cliente;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del contratto e consta delle presenti condizioni generali di fornitura e almeno di:

- scheda sintetica di cui al Titolo VII del codice di condotta commerciale;
- modulistica recante le condizioni economiche;
- informazioni sui livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
- modulo per la presentazione dei reclami;
- informativa sul trattamento per i dati personali;
- ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione del contratto di fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un contratto;

Fornitore di ultima istanza (FUI): è il fornitore di ultima istanza individuato per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il PDR;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Punto di fornitura (PDR): è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;

RQDG: è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025

RTDG: è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;

Servizio Conciliazione: è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità – Testo Integrato Conciliazione - TICO, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e come successivamente modificato e integrato;

Servizio di tutela della vulnerabilità: è il servizio erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale ai sensi del decreto-legge 115/22;

Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di *default* di distribuzione e dal FUI;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica, SMS;

Switching: è l'accesso per sostituzione nella fornitura al PDR;

TIBEG: è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TICO: è il testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMG: è il testo integrato morosità gas;

TIQV: è il testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TISIND: è il testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

TIVG: è il testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti.

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA e i testi integrati stessi, citati nel presente contratto, sono pubblicati sul sito www.arera.it.

Articolo 2 - OGGETTO

2.1 Il contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il PDR così come individuato nel modulo di adesione contrattuale, secondo le presenti condizioni generali di fornitura e le condizioni economiche.

2.2 In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche della fornitura comunicati dal Cliente nella documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore/SII prevarranno i dati del Distributore/SII fino a diversa successiva comunicazione da parte del Cliente.

2.3 Ai sensi del TISIND costituisce altresì oggetto del contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente i servizi di ultima istanza o da parte dei Fornitori che in precedenza servivano il Cliente.

2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.

2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente l'utenza di cui al contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel contratto. In caso di utilizzo del gas naturale diverso da quello dichiarato il fornitore addebiterà gli ulteriori costi, imposte e/o sanzioni che ne dovessero derivare.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Articolo 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo di adesione predisposto dal Fornitore, allegato alle presenti CGF, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica in forma cartacea o su altro supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di contratto si intende revocata. Il contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente presenti la richiesta direttamente presso gli uffici commerciali del Fornitore l'accettazione da parte del Fornitore potrà essere fornita contestualmente tramite la sottoscrizione del modulo di adesione da parte del Fornitore.

3.2 Al momento della conclusione del contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole.

3.3 Qualora il contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d'accordo, su un altro supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del contratto concluso su supporto durevole, prima dell'attivazione della fornitura.

3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero della documentazione contrattuale con la messa a disposizione delle stesse sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.

3.5 La documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divengano obbligatori ai sensi della normativa vigente.

3.6 Con la sottoscrizione del modulo di adesione il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Articolo 4 - PROCURA A RECEDERE

4.1 In caso di contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ove applicabile, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 5 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Qualora il contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dai locali commerciali del Fornitore o con tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente può recedere dal contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata A/R a Sima Energia spa, viale Adua 336 - 51100 Pistoia (PT).
- Mediante l'invio del modulo di ripensamento allegato al contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.

5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda esplicitamente che le procedure per dar corso all'attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento e riconosca esplicitamente che non potrà più esercitare il diritto di ripensamento una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal venditore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. In tal caso il Cliente si obbliga a pagare i corrispettivi previsti dal contratto.

5.4 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 35 € IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

5.5 Le Parti prendono atto che:

- se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
- se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del PDR, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

5.6 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Articolo 6 - REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

6.1 Ai sensi della normativa vigente e della facoltà prevista dal comma 8.2 del TIMG, qualora il contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

- se il PDR risulta sospeso per morosità e della eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;
- il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- l'accessibilità o meno del PDR;

6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

6.3 Inoltre, il Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching nei seguenti casi:

- Cliente precedentemente moroso nei confronti di SIMA Energia e/o di società collegate e/o controllate;
- Cliente per i quali siano stati eseguiti da parte dell'impresa di distribuzione, uno o più interventi di sospensione della fornitura a PDR anche diversi da quello per cui è richiesta l'accesso;
- esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (Credit Check) tenendo eventualmente conto anche della sua solvibilità finanziaria secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: giudizio sulla base dei dati di bilancio e dei suoi principali indicatori, analisi comparative su trend di settore, dimensione, numero degli occupanti, presenza di protesti, pregiudizievoli e/o procedure concorsuali;
- mancata attivazione dell'addebito diretto su conto corrente ove obbligatoriamente prevista dalle condizioni economiche prescelte;
- mancato rilascio delle eventuali garanzie a carico del Cliente;
- dati forniti dal Cliente in modo incompleto, non corretti e/o incoerenti oppure mancanti.

6.4 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del contratto, che il contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore.

6.5 Superato il termine di cui al comma 6.4, in assenza della comunicazione del Fornitore, il contratto avrà comunque efficacia.

6.6 Qualora, a seguito di una richiesta di switching o di attivazione della fornitura, il Fornitore riceva dal Distributore/SII la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al PDR oggetto del contratto o di altro PDR allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'attivazione della fornitura sarà subordinata al pagamento da parte del Cliente degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- ritirare la richiesta di switching o di attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore/SII;
- confermare la richiesta di switching o di attivazione, rivalendosi sul Cliente finale.

Articolo 7 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE

7.1 Ai fini dell'Articolo 2, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al PDR, l'accesso al servizio di distribuzione secondo i tempi e i modi previsti dalla regolazione vigente.

7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento, attivazione e voltura, e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente contratto.

Articolo 8 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

8.1 L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo dalla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nel modulo di adesione e/o nei documenti contrattuali.

8.2 La data di attivazione della fornitura è evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'attivazione medesima.

8.4 L'attivazione della fornitura è subordinata: a) alla disponibilità, da parte del Cliente, di un impianto interno allacciato alla condotta di distribuzione locale, attraverso un Punto di Riconsegna ubicato nel luogo della fornitura; b) a che il Cliente abbia ottenuto, per quanto di pertinenza, le autorizzazioni, i permessi ed i diritti di servitù previsti dalle Leggi e il gas sarà fornito finché tali autorizzazioni, permessi e diritti saranno validi; c) a che il richiedente abbia prodotto alle competenti autorità tutta la documentazione attestante il possesso dell'abitabilità e/o agibilità, nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente. In caso di mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti e/o nel caso in cui venissero revocate le suddette autorizzazioni/concessioni nel corso di vigenza del contratto, il Fornitore potrà risolvere il contratto senza ulteriori comunicazioni al Cliente e senza che nulla possa essere ad alcun titolo preteso nei confronti del Fornitore né alcun onere posto a carico dello stesso e salvo il pagamento di ogni onere dovuto dal Cliente al Fornitore.

8.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione della fornitura di gas metano nei seguenti casi:

- il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto, non corretti e/o incoerenti oppure mancanti;
- nel momento in cui il Fornitore richiede al Distributore l'attivazione della fornitura o l'accesso alla rete presso il Punto di Riconsegna, o in qualsiasi

momento comunque precedente all'inizio effettivo della fornitura, il PDR non risulti già sospeso per morosità e/o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso;

- c) Cliente precedentemente moroso nei confronti di SIMA Energia e/o di società collegate e/o controllate;
- d) Cliente per i quali siano stati eseguiti da parte dell'impresa di distribuzione, uno o più interventi di sospensione della fornitura a PDR anche diversi da quello per cui è richiesta l'accesso;
- e) esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (Credit Check) tenendo eventualmente conto anche della sua solvibilità finanziaria secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: giudizio sulla base dei dati di bilancio e dei suoi principali indicatori, analisi comparative su trend di settore, dimensione, numero degli occupanti, presenza di protesti, pregiudizievoli e/o procedure concorsuali;
- f) mancata attivazione dell'addebito diretto su conto corrente ove obbligatoriamente prevista dalle condizioni economiche prescelte;
- g) mancato rilascio delle eventuali garanzie a carico del Cliente
- h) alla non accessibilità o parziale accessibilità del PDR;
- i) siano state riscontrate attività di rimozione e/o manomissioni su apparecchiature e impianti di pertinenza del distributore.

8.6 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione della fornitura di gas metano, è tenuto a comunicare in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del contratto, che il contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore.

Articolo 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1 Le condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente e allegate al presente contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del contratto.

9.2 Le normative fiscali riguardanti la fornitura di gas metano prevedono, per alcune categorie di impiego, l'applicazione di aliquote delle imposte agevolate. Il Cliente che ritiene di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve farne specifica richiesta al Fornitore, producendo la documentazione prevista dalle vigenti normative, reperibile presso gli uffici commerciali del Fornitore o sul sito internet www.simaenergia.it. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione finanziaria a causa di mancate dichiarazioni e/o di dichiarazioni inesatte e/o incomplete, che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri potranno essere addebitati al Cliente in bolletta.

9.3 Sono posti a carico del Cliente ed inclusi in bolletta tutti gli oneri e/o imposte (quali erariali, regionali ed ogni altro tributo) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai clienti, in ottemperanza a leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti.

Articolo 10 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

10.1 Il contratto è a tempo indeterminato.

10.2 Le condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata pari a quella indicata nelle condizioni economiche stesse.

10.3 Nel caso in cui il Fornitore, in aggiunta alla sua facoltà di rinnovare anche tacitamente le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, intenda procedere al rinnovo applicando nuove e differenti condizioni economiche per un nuovo periodo di tempo predefinito provvederà ad inviare al Cliente una comunicazione in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole recante le nuove e differenti condizioni economiche di rinnovo con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente stesso. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente, le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa, salvo diverse e successive indicazioni delle autorità regolatorie e fatto salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi.

10.5 Nel caso in cui il Fornitore intenda procedere, in qualsiasi momento, alla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e/o economiche applicate al Cliente provvede ad inviare allo stesso una comunicazione in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole recante le nuove condizioni contrattuali e/o economiche, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente stesso. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni contrattuali e/o economiche si considerano accettate.

10.6 La comunicazione di cui al precedente comma 10.5 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa, salvo diverse e successive indicazioni delle autorità regolatorie e fatto salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi.

10.7 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con il Fornitore. Il recesso, in nome e per conto del Cliente, è esercitato mediante l'invio della richiesta di switching al SII da parte del nuovo Fornitore. In tal caso il recesso per cambio fornitore dovrà avvenire nei modi e nei tempi stabiliti dalla delibera ARERA 77/2018/R/com e successive modifiche e integrazioni.

10.8 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

10.9 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal contratto utilizzando lo specifico modulo messo a disposizione dal Fornitore, comunicandolo attraverso uno dei seguenti canali: (i) e-mail: servizioclienti@simaenergia.it; (ii) raccomandata A/R a Sima Energia spa, viale Adua 336 - 51100 Pistoia (PT)

10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, in seguito alla comunicazione da parte del Distributore dell'esito negativo dei tentativi di disattivazione il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente o in alternativa la cessazione amministrativa del PDR dalla prima data utile senza necessità di ulteriori comunicazioni. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di richiesta di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione o di cessazione amministrativa del PDR saranno comunque posti a carico del Cliente.

10.11 Fatto salvo quanto indicato all'Articolo 15, il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Articolo 11 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Disposizioni generali

11.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.21. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

11.2 La rilevazione dei consumi può essere effettuata: dal Fornitore; dal Distributore, il quale la inoltra al Fornitore; dal Cliente stesso attraverso autolettura.

11.3 Il tentativo di lettura diretta dei contatori da parte del Distributore avviene con le tempistiche minime stabilite dal TIVG.

11.4 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. Qualora il Fornitore riscontri la non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente, anche rispetto ai consumi storici del Cliente stesso, può comunicare l'eventuale non attendibilità e quindi il non utilizzo dell'autolettura attraverso telefono o fax o e-mail o attraverso la prima fattura emessa. In questo caso la fattura sarà emessa con i dati statistici in possesso del Fornitore o forniti dal Distributore. Il Fornitore potrà eventualmente tenere conto dei profili di prelievo del Cliente per l'emissione delle fatture in acconto.

11.5 Il Cliente si impegna a garantire l'accesso al personale incaricato dal Distributore e/o dal Fornitore per la lettura effettiva del contatore, al fine della rilevazione dei consumi effettivi.

11.6 In caso di malfunzionamento del contatore del gas, il Fornitore addebiterà i consumi ricostruiti sulla base dei successivi commi 11.7, 11.8 e 11.9.

11.7 Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche da parte del Distributore, presenti un errore nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del contatore, il Fornitore ne informerà il Cliente mediante l'invio tramite supporto cartaceo o altro supporto durevole, della copia del relativo verbale/documentazione ricevuto dal Distributore. Il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, ed il momento in cui abbia provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso, comunque secondo quanto stabilito dall'ARERA.

11.8 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Fornitore dei risultati della ricostruzione dei consumi, per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore, il quale le inoltrerà al Distributore per le proprie opportune verifiche ed eventuali correzioni del consumo ricostruito.

11.9 Nel caso di manomissione del contatore, da attribuirsi a fatto o colpa del Cliente, il prelievo del gas è quantificato dal Fornitore o dal Distributore in base

ai consumi storici, alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente, alla tipologia di utilizzo e all'andamento climatico. Il valore come sopra determinato viene sino da adesso pienamente accettato dal Cliente.

11.10 Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono resi disponibili al Cliente nella propria area Web riservata, accessibile dal sito internet www.simaenergia.it.

11.11 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.simaenergia.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa", recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

11.12 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.

11.13 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite la propria area Web riservata, accessibile dal sito internet www.simaenergia.it.

11.14 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo per l'invio.

11.15 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

11.16 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

11.17 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro la data di scadenza che non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

11.18 Il Cliente è tenuto a effettuare il pagamento degli importi dovuti in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

11.19 Il Cliente è tenuto altresì a effettuare il pagamento di eventuali corrispettivi applicati, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per precedenti forniture di gas nei confronti del Fornitore e dei precedenti Fornitori.

11.20 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono le seguenti: bollettino postale o bonifico bancario, addebito automatico su conto corrente bancario (SDD), direttamente presso lo sportello commerciale in viale Adua 336 -51100 Pistoia o altri strumenti di pagamento indicati in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Rimane fermo che per la corretta registrazione del pagamento è indispensabile che l'utente faccia uso del bollettino premarcato o che, in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, riporti integralmente il numero documento che intende pagare. Diversamente non potrà essere garantita la corretta registrazione dell'eventuale pagamento, lasciando il Cliente in stato debitorio. Le modalità di pagamento disponibili potranno essere oggetto di variazione da parte del Fornitore attraverso indicazioni all'interno delle fatture o congiuntamente ad esse.

11.21 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

- dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
- dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, dell'andamento climatico, della tipologia d'uso nonché di eventuali altri dati in possesso del Fornitore.

11.22 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

11.23 Fatturazione di periodo. La Fattura di periodo è emessa almeno con la seguente frequenza:

Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Inferiore a 500 Smc/anno	Quadrimestrale
Tra 500 e 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

11.24 La frequenza di emissione delle fatture indicate al comma 11.23 potrà essere modificata a mensile in caso ritardato o omesso pagamento, anche parziale, di precedenti fatture emesse nei confronti del Cliente e/o di sopravvenuta sospensione causa morosità del Cliente.

11.25 La frequenza di emissione delle fatture indicate al comma 11.23 potrà essere modificata a mensile in caso di sconvolgimento dei mercati energetici o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del controllo del Fornitore.

11.26 Fatturazione di chiusura. La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo qualora sia prevista la modalità di recapito della bolletta dematerializzata. In caso di recapito di fatture nella sola modalità cartacea, il

termine per l'emissione della fattura è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane dal giorno della cessazione della fornitura.

Articolo 12 - RATEIZZAZIONE

12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii e iii sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
- per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 11;
- per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 €, entro il termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui al comma 12.1, punti i, ii e iii, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al comma 12.1, punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al comma 12.1, punto v, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata alla scadenza del termine per richiedere la rateizzazione;
- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

12.4 Qualora il Cliente receda dal contratto con il Fornitore, le eventuali rateizzazioni in corso decadono e il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute in un'unica soluzione con scadenza pari a 5 giorni solari dalla data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di recesso da parte del Cliente. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale, il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora;
- qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
- la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 €;
- il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

12.8 Rimane esclusiva facoltà del Fornitore concedere la rateizzazione anche ai Clienti che non rientrano nelle rispettive casistiche indicate ai commi 12.1 e 12.5. In tal caso il Fornitore si riserva il diritto di determinare il piano di

rateizzazione da proporre al Cliente il quale potrà accettarlo o meno. Il Fornitore addebiterà un costo fisso per ogni rata non inferiore a € 2,00 che il Cliente accetta con il presente articolo. Qualora il Cliente receda dal contratto con il Fornitore, le eventuali rateizzazioni in corso decadono e l'importo residuo torna ad essere esigibile fin dalla data originale dei documenti fiscali oggetto di rateizzazione.

Articolo 13 - GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8, il Fornitore potrà richiedere al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2 L'importo del deposito cauzionale, fatto salvo un diverso valore in accordo tra le parti, è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG) ed è riportato nelle seguenti tabelle:

Clienti titolari di <i>bonus sociale</i>				
Consumo annuo (Smc/anno)				
	<500	Fino a 5.000	>5.000	
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte	

Altri clienti					
Consumo annuo (Smc/anno)					
	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente.

13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto al deposito di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, fatto salvo un diverso accordo tra le parti.

13.9 Il Cliente finale sarà tenuto al deposito della garanzia qualora in corso di vigenza del contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

Articolo 14 - INTERESSI DI MORA

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali se non diversamente indicato nell'offerta di fornitura di gas naturale sottoscritta dal Cliente.

14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

Articolo 15 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui ai commi 11.18 e 11.19, trascorso almeno 1 giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente, a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di

sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

15.2 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

15.3 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o definito nel prezzario del Distributore ed un costo di gestione amministrativa pari a 35 €. La sospensione della fornitura non potrà comunque essere richiesta prima che siano decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della relativa raccomandata o PEC di costituzione in mora.

15.4 L'eventuale sospensione per morosità avvenuta a causa della mancata comunicazione del pagamento degli insoluti oggetto della costituzione in mora secondo i tempi e le modalità di cui ai commi 15.2 e 25.1, punto (ii), non potrà essere imputata a responsabilità del Fornitore e pertanto al Cliente rimarranno in carico tutti gli oneri previsti dal vigente contratto né potrà vantare richieste di rimborso e/o qualsivoglia risarcimento.

15.5 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste all'Articolo 25 relativo alle comunicazioni.

15.6 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di cessazione amministrativa.

15.7 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore avrà la facoltà, previa fattibilità tecnica, di procedere all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente o, diversamente, recedere dal contratto di fornitura come previsto dal comma 15.11. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del contratto.

15.8 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il contratto e richiedere al Distributore la relativa cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default.

15.9 Nel caso cui al precedente comma 15.8, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:

- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
- copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
- copia del contratto (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

15.10 In caso di inadempimento al contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR.

15.11 In caso in cui il Cliente impedisca al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR, il Fornitore potrà risolvere il contratto per inadempimento contrattuale del Cliente ai sensi dell'Articolo 20.

15.12 In caso in cui il Cliente si sia reso inadempiente nei confronti del Fornitore e il Fornitore non sia più associato al PDR nella titolarità del Cliente, il Fornitore potrà attivare le procedure previste dal TISIND volte a riconoscere al Fornitore un indennizzo ad esso spettante e il cui onere è posto esclusivamente a carico del Cliente.

15.13 Il Fornitore si riserva il diritto di avviare azioni, anche legali, finalizzate al recupero di credito, interessi e penali. Il Fornitore ha diritto al risarcimento da parte del Cliente dei costi sostenuti per il recupero del credito, degli interessi e delle penali, salva la prova da parte del Fornitore del maggior danno.

15.14 Il Fornitore avrà facoltà di compensare eventuali crediti vantati dal Cliente con i debiti dallo stesso Cliente maturati nei confronti del Fornitore, fino alla completa estinzione del credito del Cliente.

15.15 Il Fornitore si riserva di imporre al Cliente, dopo il mancato pagamento di una bolletta alla scadenza fissata, il versamento di un deposito cauzionale così come definito e determinato all'Articolo 13.

15.16 Il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo calcolato ai sensi del comma 4.3 del TIMG nel caso di mancato rispetto del Fornitore della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.

Articolo 16 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione al PDR oggetto del presente contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri, voltture ed ogni altra prestazione

che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo addebitato dal Distributore al Fornitore stesso. Il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo per oneri amministrativi pari a 35 € IVA esclusa, salvo quanto diversamente indicato nel modulo sottoscritto dal Cliente per la richiesta della prestazione.

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, gli interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura, la sospensione e il ripristino causa morosità.

Articolo 17 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.

17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 18 - FORZA MAGGIORE

18.1 Il gas è erogato con continuità, salvo cause di forza maggiore o patti speciali con il Cliente.

18.2 Il Fornitore o il Distributore, inoltre, può interrompere la fornitura per cause d'oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti d'erogazione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplicitamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo al Cliente.

18.3 In ogni caso, il Fornitore non è responsabile per sospensioni, interruzioni o irregolarità della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, tanto vale anche per regolamenti o ingiunzioni di Enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, pandemie, quarantene, sconvolgimento dei mercati energetici o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del controllo del Fornitore, compresi l'indisponibilità temporanea del servizio di trasporto o distribuzione di gas a livello nazionale o locale e/o la mancanza/riduzione di materia prima.

18.4 Le interruzioni o sospensioni o irregolarità della somministrazione suddette nonché le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, ad ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di pressione per cause accidentali oppure per cause di forza maggiore o comunque non imputabili esclusivamente al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura, né a risarcimento danni. In tali casi, inoltre, il Fornitore non dovrà garantire modalità alternative di somministrazione.

Articolo 19 - RESPONSABILITÀ

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per cause di forza maggiore di cui all'Articolo 18 o per ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi).

19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto.

19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun credito per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.

19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi

al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Articolo 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice civile, il presente contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

- a) in caso il Cliente non ottemperi all'obbligo di pagamento, anche parziale, di due o più fatture, anche non consecutive, scaduti i termini del sollecito di cui all'Articolo 15, fermo restando il diritto del Fornitore di richiedere il pagamento di quanto ancora dovuto, ivi compresi gli interessi maturati ai sensi dell'Articolo 14;
- b) in presenza di una richiesta d'indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa ai sensi del TISIND;
- c) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto;
- d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
- e) trascorsi 5 giorni dalla sospensione della fornitura a causa della morosità del Cliente senza che lo stesso abbia prodotto l'attestazione di pagamento;
- f) trascorsi 20 giorni dalla sospensione per cause diverse della morosità del Cliente senza che lo stesso abbia fornito la documentazione richiesta;
- g) in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi posti a suo carico riguardo le modalità di prelievo e di impiego del gas, nonché riguardo le modalità di utilizzo delle apparecchiature e degli impianti;
- h) in caso di accertata decadenza della titolarità sull'immobile su cui è attivata la fornitura;
- i) in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi posti a suo carico di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura;
- j) in caso di prelievo fraudolento e/o manomissione o alterazione dolosa dei gruppi di misura, dei sigilli o dei contrassegni;
- k) in caso di dichiarazione di inagibilità e/o inabitabilità dell'immobile da parte delle competenti Autorità;
- l) in assenza di voltura da parte degli eredi in caso di decesso del Cliente;
- m) per cause di Forza Maggiore di cui all'Articolo 18;
- n) in caso di accertata cessazione e/o liquidazione del Codice Fiscale e/o Partita IVA contrattualizzata;
- o) per cause di sopravvenuta ed eccessiva onerosità;
- p) per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile, anche in assenza di eventuale pronuncia giudiziale;
- q) in caso di irreperibilità del Cliente ai contatti (quali recapito telefonico, postale ed e-mail) da quest'ultimo rilasciati a SIMA ENERGIA.

Articolo 21 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nell'informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente contratto.

21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.simaenergia.it.

21.3 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

21.4 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

Articolo 22 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

Articolo 23 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Sono recepite di diritto nel contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili

di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Articolo 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero ad altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.

24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore.

Articolo 25 - COMUNICAZIONI

25.1 Tutte le comunicazioni relative al contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate:

(i) tramite posta all'indirizzo Sima Energia spa viale Adua 336 51100 Pistoia (PT);

(ii) e-mail all'indirizzo servizioclienti@simaenergia.it.

25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

25.3 Restano salve le disposizioni, di cui al contratto, che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Articolo 26 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E CLAUSOLA DI GIURISDIZIONE

26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

26.2 Nel caso in cui il Cliente abbia residenza o sede legale fuori dal territorio italiano, ma all'interno della Comunità Europea o di un Paese che aderisca all'EFTA, è competente in via esclusiva il giudice del foro della sede legale del Fornitore. Qualora il Cliente abbia la residenza o la sede legale fuori dalla Comunità Europea o da un Paese che aderisca all'EFTA, in assenza di accordi bilaterali tra Nazioni, il Fornitore potrà, a propria insindacabile scelta, ricorrere all'arbitrato ai sensi della convenzione di New York del 1958.

Articolo 27 - RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

27.1 Il Cliente, che in relazione al contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).

27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Articolo 28 - DATI PERSONALI

28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

28.2 L'attività di Credit Check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio o attraverso le informazioni di solvibilità e/o di rating rilasciate da società specializzate e/o Enti/Istituzioni a cui verranno forniti i dati personali strettamente necessari allo svolgimento di tali attività contrattualmente previste.

28.3 In conseguenza a quanto esposto al punto 28.1 il Cliente è informato ed è pertanto a conoscenza che potranno essere poste in essere indagini e/o richieste informative e/o acquisizioni informative atte alla soddisfazione di quanto esposto all'Articolo 6, all'Articolo 8 ed all'Articolo 20.